



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI PULIZIA
DELLA SEDE DELLA COMUNITA'
DELLA VALLE DEI LAGHI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

ARTICOLO 1

- Oggetto del servizio -

1. L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia della sede della Comunità della Valle dei Laghi sita in Piazza Mons. Perli, 3 fraz. Vezzano - Vallelaghi.
2. La prestazione oggetto dell'appalto consiste nel servizio a **canone** di pulizia, ossia nell'obbligo di mantenere puliti tutti i locali, i servizi igienici, le parti dell'edificio diverso dai locali, i serramenti, le pertinenze nonché l'arredamento e le eventuali attrezzature meccaniche o elettroniche in esso presenti.
3. Le prestazioni oggetto del servizio sono specificate negli articoli seguenti.
4. L'impresa è tenuta a fornire a proprie cure e spese, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica e gli asciugamani necessari per i servizi igienici i sacchetti contenitori per assorbenti. In caso di applicazione di dosatori o affini e/o sistemi specifici di asciugatura, l'impresa è tenuta a fornire senza interruzioni il relativo materiale di ricambio, quale - a titolo esemplificativo - soluzioni detergenti liquide, asciugamani di carta, asciugamani a rotolo e simili.
5. Il servizio deve essere espletato dall'appaltatore con organizzazione autonoma e a suo rischio, con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature e macchinario, puntualmente, scrupolosamente e in modo tale da soddisfare tutte le esigenze dell'Amministrazione.
6. Durante la prestazione del servizio l'appaltatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni, facendole espressamente osservare a tutti gli operatori da lui impiegati, a qualsiasi titolo, per l'effettuazione di ogni operazione di pulizia:
 - le prestazioni di pulizia debbono essere effettuate in conformità alle prescrizioni tecniche del presente capitolato e comunque secondo una buona tecnica di conduzione, impiegando attrezzature e dispositivi per la pulizia in stato di massima efficienza ed in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
 - il servizio di pulizia deve essere svolto in modo da garantire la buona conservazione dei locali e di tutti gli arredi, delle apparecchiature e dei materiali in essi contenuti;
 - la pulizia delle apparecchiature telefoniche, di quelle elettriche ed elettroniche deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature stesse, usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti; solo in caso di necessità, potranno essere impiegati stracci umidi.
7. E' obbligo e responsabilità dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa, senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'Amministrazione appaltante, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e di esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti della Comunità e dei terzi.
8. Sono a completo carico dell'appaltatore tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, ecc., con l'obbligo di impiegare esclusivamente prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle vigenti normative (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) e che rispettino i criteri minimi ambientali di cui al D.M. 24 maggio 2012.

ARTICOLO 2 - Durata dell'appalto -

1. Il servizio oggetto del presente appalto ha la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo la sottoscrizione del contratto. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto e comunque nel rispetto dell' art. 32 commi 8 e 13 del d. lgs 50/2016 qualora "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare".
2. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ad ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza contrattuale.
3. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio alla medesima impresa alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 1 anno a decorrere dalla scadenza del contratto, in relazione al grado di soddisfazione del servizio reso durante l'appalto.
4. Nessun indennizzo o risarcimento sarà dovuto dalla stazione appaltante per i casi di risoluzione anticipata o di mancata proroga del servizio.
5. La ditta all'inizio dell'appalto dovrà ritirare le chiavi della sede presso il Servizio Gestione del Territorio, impegnandosi a custodirle con diligenza, evitando di produrne copie e/o di consegnarle, se pur momentaneamente, a soggetti estranei alla propria organizzazione. Al termine del rapporto contrattuale rimane a carico della ditta cessante l'appalto la restituzione delle chiavi all'Ente.

ARTICOLO 3 Contenuti

1. Il servizio di pulizia relativo all'immobile di cui all'articolo 1, comprende prestazioni INFRASETTIMANALI (NEI GIORNI: MARTEDI' E VENERDI' CON ESCLUSIONE DELLE FESTIVITA'), quantificate in **n. 11 ore settimanali**, secondo quanto specificate nel successivo comma 3, per complessive n. 572 ore annue, e prestazioni periodiche, quantificate in:
 - un'ora e mezza alla settimana relativamente alle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, pertanto complessivamente n. 78 ore all'anno ;
 - ore annue 60 per le prestazioni di cui agli altri punti del comma 4 medesimo.
2. L'impresa è tenuta a garantire, su base annua, il numero minimo di ore complessive indicate al comma 1, che derivano da una stima delle prestazioni da effettuare, tenuto conto che in alcune giornate ove il servizio è previsto sono festive e dunque il servizio non è effettuato. Peraltro, l'Amministrazione potrà richiedere all'impresa, a sua discrezione - per quattro volte all'anno - il recupero del turno nel quale il servizio non è stato reso.
3. Le prestazioni ordinarie INFRASETTIMANALI prevedono i seguenti interventi:
 - a) pulitura nei giorni di MARTEDI' E VENERDI (con esclusione delle festività) dei pavimenti di qualsiasi tipo nel seguente modo:
 - spazzolatura e aspirazione con idonea attrezzatura dei pavimenti, usando le necessarie precauzioni;
 - scopatura a fondo di tutti i tipi di pavimento;
 - lavatura con apposito detersivo dei corridoi, delle scale e dei relativi corridoi;
 - lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti con idonea soluzione;
 - b) pulizia ad umido degli arredi, attrezzature, librerie, vetrine, vetrinette (fino ad una altezza di mt. 1,80);

- c) pulizia con apposito detersivo liquido delle scrivanie, sia in laminato plastico che in legno, loro accessori (cassettiere, allunghi, tavoli dattilo ecc.) e dei piani di servizio;
 - d) svuotamento e pulizia con sostanze detergenti e disinfettanti dei cestini e dei recipienti porta immondizie, con asporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi dei materiali di risulta, tenendo conto degli obblighi di differenziazione dei rifiuti;
 - e) pulizia delle pareti e dei soffitti da polvere e ragnatele.
4. **Le prestazioni periodiche prevedono:**
- a) lavatura SETTIMANALE (di norma il VENERDI', ad uffici chiusi) di tutti i tipi di pavimento, utilizzando apposito detersivo per ogni tipo di superficie;
 - b) lavatura SETTIMANALE della piastrelle di rivestimento dei servizi igienici con impiego di prodotto di provata efficacia battericida e sanitizzante, disinfezione accurata dei telefoni;
 - c) pulizia SETTIMANALE (di norma il VENERDI', ad uffici chiusi) del vano ascensore e relative vetrate;
 - d) pulizia SETTIMANALE (di norma il VENERDI', ad uffici chiusi) della rampa di accesso alla sede e dell'ingresso alla sala riunioni del piano interrato non utilizzata attualmente ;
 - e) pulizia SETTIMANALE (di norma il VENERDI', ad uffici chiusi) della sala riunioni del piano interrato e relativi servizi igienici;
 - c) pulizia MENSILE di ogni superficie radiante (termosifoni, condizionatori, ecc.);
 - d) pulizia MENSILE con apposito detersivo degli armadi (metallici e in legno) e delle interpareti, per la sola parte esterna;
 - e) pulizia BIMESTRALE dei corpi illuminanti di ogni genere;
 - f) pulizia QUADRIMESTRALE dei locali uso magazzino e archivio-deposito;
 - g) pulizia TRIMESTRALE con apposito detersivo delle finestre e delle superfici vetrate interne ed esterne, e relativi infissi;
 - h) pulizia ANNUALE della struttura interna in legno (soffitto) dell'ultimo piano ;
 - i) pulizia SETTIMANALE negli atri d'ingresso, delle eventuali vetrate, porte di accesso.
- 5 **E' inoltre previsto, e compreso nel corrispettivo dell'appalto, il lavaggio delle tende della Comunità, non del tipo frangisole, da effettuarsi una volta all'anno, al termine del periodo di riscaldamento dei locali.**
6. Le prestazioni di cui ai commi precedenti non hanno carattere esaustivo e non esimono l'Impresa dagli ulteriori adempimenti necessari all'esecuzione di tutte le operazioni atte a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di igiene e igienizzazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

ARTICOLO 4

- Calendario degli interventi -

1. L'impresa appaltatrice, entro **15 giorni** dall'assunzione del servizio, è tenuta a trasmettere alla Comunità **il calendario annuale degli interventi periodici, se non già definiti, di cui all'articolo 3, comma 4.**
2. Il servizio di pulizia dovrà essere espletato con materiali e attrezzature della ditta, in ore non coincidenti con quelle di presenze di utenti ed operatori dell'Amministrazione, ossia dopo le ore 19,00 il martedì e dopo le ore 13,30 il venerdì ed in orari che non siano considerati notturni o festivi dai vigenti contratti collettivi di categoria. La pulizia periodica dei vetri potrà essere effettuata in orari d'ufficio, previ accordi con il responsabile del Servizio Gestione del Territorio. L'appaltatore mette a disposizione comunque il DUVRI (**allegato E alla relazione tecnica descrittiva del servizio**) relativo ai locali in cui sarà svolto il servizio.

3. Per il ricovero dei materiali necessari al servizio, viene messo a disposizione della ditta apposito locale.

ARTICOLO 5

Ammontare dell'appalto -

1. L'importo complessivo dell'appalto viene stimato in presunti € 43.200,00.= (€ 14.400,00.= annui) IVA esclusa, di cui € 1.296,00.= (432,00.= annui) relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. I prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri e spese di cui al presente capitolato e sono presentati dalle ditte in base a calcoli di propria convenienza, a tutto loro rischio e pericolo.
3. La ditta aggiudicataria non ha pertanto alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della manodopera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia la causa.
4. E' ammessa la revisione dei prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8.

ARTICOLO 6

Appalto verde del servizio di pulizia

Il presente appalto deve essere conforme ai "criteri ambientali minimi" e alle "Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali" di seguito riportate:

Criteri ambientali minimi:

1. SELEZIONE DEI CANDIDATI:

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

Verifica: la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di presunzione di conformità.

Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

2. PRODOTTI PER L'IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I prodotti per l'igiene quali i detersivi multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detersivi per finestre e detersivi per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai «Criteri ambientali minimi» individuati al capitolo PRODOTTI PER L'IGIENE.

Verifica: L'offerente deve fornire una lista completa dei detersivi che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato B, con la quale attesta che i prodotti detersivi sono conformi ai criteri ambientali minimi.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

3. PRODOTTI DISINFETTANTI

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del D.P.R. n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: «Presidio medico-chirurgico» e «Registrazione del Ministero della salute n.»

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: «Prodotto biocida» e «Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....».

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai «Criteri ambientali minimi» individuati al capitolo **PRODOTTI PER L'IGIENE** «Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"».

Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato C.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai «criteri ambientali minimi» del capitolo **PRODOTTI PER L'IGIENE** dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.3 del presente documento.

4. ALTRI PRODOTTI

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 2 e 3 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati «superconcentrati».

Per «prodotti superconcentrati» si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai «Criteri ambientali minimi» individuati al capitolo **PRODOTTI PER L'IGIENE** «Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" del DM 24.05.2012.

Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato C.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai «criteri ambientali minimi» individuati al capitolo **PRODOTTI PER L'IGIENE** dovrà fornire etichette, schede tecniche

e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali individuati al capitolo PRODOTTI PER L'IGIENE.

5. PRODOTTI AUSILIARI: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN CARTA TESSUTO

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso, ecc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica «Ecolabel europeo» al tessuto carta.

Verifiche. L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

6 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

6.1. DIVIETO DI USO DI DETERMINATI PRODOTTI

L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

6.2. PRODOTTI AUSILIARI: ATTREZZATURE DI LAVORO

E' vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).

6.3. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DEI LOCALI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
- Differenze tra disinfezione e lavaggio;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari «ecologici», le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curricolare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analogo documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

6.4. GESTIONE DEI RIFIUTI

Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.

6.5. REPORTISTICA SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI DI PRODOTTI

L'aggiudicatario dovrà produrre **un rapporto annuale sui prodotti consumati** per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

ARTICOLO . 7

Varianti

L'Amministrazione si riserva di chiedere, se necessario, servizi di pulizia aggiuntivi al presente Capitolato, affidandoli a trattativa privata allo stesso prestatore del servizio principale.

A causa di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto d'appalto, i servizi oggetto del contratto stesso potranno subire delle diminuzioni quantitative con proporzionale riduzione del corrispettivo, senza che la ditta possa vantare o pretendere indennizzi o risarcimenti dall'Amministrazione appaltante.

Non sono considerate varianti e possono essere disposte dall'Amministrazione senza la necessità di preventiva autorizzazione modeste variazioni da apportare al contratto già stipulato, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni del presente capitolato, purché l'importo contrattuale non venga superato e non sussista la possibilità di equo compenso da parte della ditta.

ARTICOLO . 8

Modalità di rivalutazione del prezzo

Il prezzo concordato non potrà subire variazione alcuna per tutta la durata del primo anno di servizio. A decorrere dal 2° anno di servizio, ai sensi art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la ditta potrà formulare alla Comunità richiesta scritta di rivalutazione - con arrotondamento al centesimo superiore - del prezzo concordato, in relazione alle eventuali variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di settembre nei confronti dello stesso mese dell'anno precedente come calcolate dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento. La domanda di adeguamento dovrà essere comunicata almeno 15 (quindici) giorni prima rispetto alla data della richiesta applicazione del nuovo prezzo e comunque la variazione dovrà essere fissata di comune accordo fra la ditta e la Comunità.

ARTICOLO . 9

Tutela dei lavoratori

La ditta ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori. La ditta è altresì tenuta a iscrivere tutto il personale dipendente agli enti ed istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale, artigianale o commerciale, dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.

La ditta, non oltre 30 gg. dopo l'inizio dei lavori, dovrà comunicare i nominativi del personale dipendente che intende impiegare, indicando per ciascuno il nome, il cognome e il luogo e data di nascita, il livello di inquadramento e il relativo orario settimanale e produrre la documentazione attestante l'instaurazione del rapporto di lavoro. La ditta dovrà inoltre comunicare con la massima tempestività eventuali variazioni o sostituzioni del personale impiegato, con i relativi dati.

E' facoltà della Comunità chiedere di allontanare dal servizio i dipendenti della ditta che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza, dopo avere espletato la procedura formale di contestazione scritta e ricevuto eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni anch'esse, comunque entro sette giorni dalla formale contestazione.

Il personale impiegato dovrà essere dotato di camice lavoro e di cartellino di riconoscimento con fotografia, rilasciato dalla ditta.

In caso di inottemperanza agli obblighi citati nel presente articolo accertata dall'ente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Comunità, previa comunicazione alla ditta dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al credito dei dipendenti, fino a che la ditta non avrà dimostrato l'avvenuta cessazione della violazione degli obblighi di legge, ovvero fino a che il debito verso i lavoratori sia stato saldato.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni alla Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ARTICOLO 10

Clausola sociale

1. **All'appalto si applica la clausola sociale di cui all'articolo 32, comma 2, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, da intendersi qui richiamata e riprodotta quale parte integrante del presente capitolato.** Pertanto, nel caso di cambio di gestione nell'appalto del servizio, l'aggiudicatario è tenuto a verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale impiegato nella gestione uscente, mediante la procedura descritta nella norma medesima.

ARTICOLO. 11

Responsabilità

La ditta è responsabile di tutti i danni che dovessero essere cagionati all'edificio della Comunità nonché a loro pertinenze ed accessori di ogni genere, alle cose ed alle persone, che dovessero accadere durante l'orario di espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria non responsabilità.

Nelle prestazioni del servizio il personale della ditta dovrà usare la massima diligenza ed evitare il deterioramento dei pavimenti, delle pareti, degli infissi, dei serramenti, nonché dei mobili, delle macchine e delle attrezzature esistenti nei locali, con particolare attenzione per la pulizia delle apparecchiature elettriche o elettroniche suscettibili di danneggiamento.

La ditta è obbligata a presentare alla Comunità, prima della stipula del contratto di appalto, copia di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che possono essere causati a persone, cose ed animali, sollevando con ciò la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità, per tutta la durata del servizio.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 3.000.000,00 - massimale unico- rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose, animali e quant'altro l'assicurazione comprenda.

ARTICOLO. 12

Disposizioni in materia ambientale e gestione rifiuti

L'appaltatore è tenuto anche allo sgombero dei materiali di risulta dello svuotamento dei cestini, ed in genere quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia. Tali materiali di risulta dovranno essere depositati, racchiusi in idonei sacchi (di materiale previsto dalla specifica normativa di legge del settore, nel relativo centro di raccolta di pertinenza degli immobili (cassonetti).

L'appaltatore si impegna a non utilizzare contenitori ed altri imballaggi contenenti PVC ed è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti tra: carta, plastica, lattine, vetro e residuo, a spegnere le luci nei locali non occupati a limitare allo stretto necessario il consumo di energia elettrica per la illuminazione durante il servizio, a chiudere i rubinetti ed evitare possibili sprechi di acqua, e qualora ci siano perdite, informare tempestivamente il Servizio Gestione del Territorio;

ARTICOLO 13

Modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale dovuto annualmente risulterà dall'importo offerto dalla ditta aggiudicataria diviso per i 2 anni ed aumentato degli oneri fiscali, Il pagamento avverrà per mensilità posticipate dell'importo annuale diviso 12.

I pagamenti saranno disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità sarà disposta dal referente dipendente incaricato della Comunità con l'approvazione dei rapportini mensili presentati dalla ditta aggiudicataria - su facsimile predisposto dalla stessa e autorizzato dalla Comunità - debitamente firmati, riportanti le prestazioni svolte nel mese di riferimento ed il rispetto della programmazione degli interventi periodici.

I rapportini saranno approvati previo controllo degli stessi entro i 10 giorni dalla presentazione. L'approvazione dei rapportini determina l'autorizzazione all'emissione della fattura.

Il corrispettivo mensile contrattuale sarà versato dall'Amministrazione appaltante in via posticipata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della regolare fattura elettronica riportante la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI, art. 17-ter del DPR 633/1972, fatta salva l'acquisizione del DURC regolare.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti

impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dall'Amministrazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Amministrazione appaltante procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

ARTICOLO. 14 **Subappalto**

E' vietata la cessione in tutto o in parte del contratto senza la previa autorizzazione della Comunità e non è ammessa alcuna forma di subappalto, anche parziale, delle prestazioni di cui al presente capitolato speciale d'onori.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Comunità procede alla risoluzione del contratto e al conseguente incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

ARTICOLO . 15 **Controlli della Comunità - Penali**

L'Amministrazione si riserva la possibilità, tramite il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, di procedere a visite periodiche per verificare l'esatta applicazione del presente capitolato. Per agevolare i controlli, il personale della ditta addetto ai servizi di pulizia dovrà timbrare all'inizio ed alla fine del proprio servizio, utilizzando il terminale per la rilevazione delle presenze e relativo badge elettronico in uso presso la Comunità.

Le anomalie e/o inadempimenti sull'esecuzione del servizio a canone saranno contestate per iscritto a/m fax spedito dalla Comunità al rappresentante della ditta, con invito allo stesso a recarsi sul cantiere entro le ore 18,00 dello stesso giorno, per la verifica in contraddittorio della contestazione. In caso di mancata presenza, la anomalia e/o inadempimento si intende definitivamente accertata.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato in compensazione sui crediti della ditta dipendenti dal contratto d'appalto, in subordine, sulla cauzione definitiva.

La ditta è tenuta a corrispondere all'Amministrazione le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- a) in caso di rilevazione di non conformità, vedi Capitolato d'Oneri, su un ambiente di tipo uffici, è dovuta una penale in ragione di 50 € per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo e una penale pari a 250 € per ogni giorno di ritardo in caso di mancato ripristino entro la giornata;
- b) in caso di rilevazione di non conformità, vedi Capitolato d'Oneri, su un ambiente di tipo depositi e archivi, laboratori e locali tecnici, scale e atri, percorsi d'accesso e aree cortilive, e comunque ambienti diversi dagli uffici, è dovuta una penale in ragione di 30 € per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo e una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo del servizio in caso di mancato ripristino entro la giornata;
- c) in caso di ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio è dovuta una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo annuale del servizio per ogni giorno di ritardo rispetto alla data definita per l'avvio dell'erogazione del servizio;
- d) in caso di anticipo dell'erogazione del servizio rispetto agli orari fissati all'articolo 4 comma 2 è dovuta una penale pari a 80 € per ogni inadempienza accertata;

- e) in caso di mancata timbratura dell'orario di entrata ed uscita è dovuta una penale pari a 50 € per ogni inadempienza accertata;
- f) in caso di mancato utilizzo da parte del personale della ditta contraente della divisa di lavoro è dovuta una penale pari a 50 € per ogni inadempienza accertata;
- g) in caso di utilizzo di prodotti e attrezzature diverse da quelle dichiarate dalla ditta contraente nel catalogo è dovuta una penale pari a 150 € per ogni inadempienza accertata;
- h) in caso di utilizzo di prodotti o attrezzature non a norma, non conformi ai criteri minimi ambientali o prodotti sprovvisti della scheda di sicurezza è dovuta una penale pari a 250 € per ogni inadempienza accertata.
- i) in caso di mancanza di rispetto del Duvri predisposto dalla stazione appaltante è dovuta una penale pari a 80 € per ogni inadempienza accertata.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la ditta contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l'Amministrazione applicherà alla ditta contraente le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati alla ditta contraente dall'Amministrazione per iscritto. La ditta contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate alla ditta contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le anomalie e/o inadempimenti evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ARTICOLO. 16

Sicurezza

1. L'impresa si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente capitolato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così la Comunità da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

L'impresa dovrà trasmettere alla Comunità, entro 30 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, **copia del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza)**, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'impresa è tenuta a fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla stazione appaltante.

ARTICOLO. 17 **Garanzia definitiva**

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La garanzia copre anche gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 14, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

ARTICOLO 18

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 2, lett. d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si configura cessione anche il caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, nonché il caso di trasformazione qualora l'appaltatore assuma una natura giuridica non rientrante tra le tipologie previste dalla Legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e successive modifiche, e dalle relative deliberazioni attuative.

Nei casi in cui l'appaltatore modifichi la propria natura giuridica a favore di altra, comunque rientrante tra le tipologie previste dalle disposizioni di cui al comma precedente, deve darne comunicazione scritta alla Comunità tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 4 e 6, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ARTICOLO 19

Risoluzione del contratto per inadempimento

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 20

Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 19, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente capitolato;

- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 16, ultimo comma del presente capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 15 comma 6, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti quantitativi e qualitativi specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
- l. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n. reiterata, grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- o. mancata stipulazione delle coperture assicurative richieste.

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ARTICOLO 21

Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 22

Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

ARTICOLO. 23

Definizione delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e interpretazione del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite dall'autorità giudiziaria competente e in ogni caso al Foro di Trento.

ARTICOLO. 24
Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. .

ARTICOLO. 25
Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.

ARTICOLO. 26
Disposizioni anticorruzione

Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO. 27
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si fa espresso richiamo, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti nonché al D.Lgs 18.04.2016 n. 50.

Si intende che i concorrenti siano a conoscenza delle norme del presente capitolato e non potranno quindi accampare alcuna ignoranza in merito.

ARTICOLO 28
Norme di chiusura

L'appaltatore, non avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previsti.

Allegato B.

Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre

Marca e denominazione commerciale dei prodotti detergenti:
Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:
alchilfenoletozilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitromixilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametiltetralina)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (*)
Diazolidinilurea (*)
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (*)
(*) Sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.
FIRMA
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali di cui al punto 2 «Biodegradabilità dei tensioattivi», al punto 4 «Sostanze biocide»; al punto 5 «Fragranze»; 6 «Fosforo»; 7 «Concentrazione di composti organici volatili»; 8 «Requisito dell'imballaggio».
FIRMA
Si dichiara che il prodotto detergente non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3H331; T R25/Acute tox 3 H301
FIRMA
Si dichiara che il prodotto detergente non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o una combinazione delle stesse), riportate nel seguito: H300 (*)/R28 (*); H301 (*)/R25 (*); H304 (*)/R65 (*); H310 (*)/R27 (*); H311 (*)/R24 (*); H330 (*)/R23(vapori)R26 (*); H331 (*)/R23(gas;polveri/nebbia) (*); H340/R46; H341/R68; H350/R45; H350i/R49; H351/R40; H360F/R60; H360D/R61; H360FD (*)/R60R61 R60-R61 (*); H360Fd (*)/R60R63 (*); H360Df (*)/R61R62 (*); H361f/R62; H361d/R63; H361fd (*)/R62R63 (*); H362/R64; H370 (*)/R39/23 R39/24 R39/25 R39/26 R39/27 R39/28 (*); H371 (*)/R68/20 R68/21 R68/22 (*); H372 (*)/R48/23 R48/24 R48/25 (*); H373 (*)/R33 R48/20 (*); H400 (*)/R50 R50/53 (*); H410/R50/53; H411/R51/53; H412 (*)/R52/53 (*); H413 (*)/R53 (*);

EUH059/R59; EUH029/R29; EUH031/R31; EUH32/R32; EUH070(*)/R39R41 (*); H334 (*)/R42 (*); H317 (*)/R43 (*).

(*) Ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

FIRMA

Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all' [art. 59, paragrafo 1, del Regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#), ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

FIRMA

Allegato C.

Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici (es.: smacchiatori, disinchiostranti, deceranti, ...)

Il legale rappresentante della ditta offerente in relazione a ciascun prodotto superconcentrato, disinfettante o per usi specifici che si impegna ad utilizzare nell'ambito delle pulizie periodiche o straordinarie, dovrà allegare, sulla base dei dati che dovranno essere acquisiti dai produttori o quelli riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la seguente dichiarazione.

L'aggiudicatario provvisorio dovrà presentare le etichette, le schede tecniche e/o di sicurezza dei prodotti e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato C. La stazione appaltante potrà richiedere, all'aggiudicatario provvisorio, per uno o più di tali prodotti, un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che attesti la rispondenza degli stessi ai relativi criteri ambientali minimi (specifiche tecniche dei disinfettanti e detergenti superconcentrati).

Elenco dei prodotti per l'igiene:

MARCA	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CATEGORIA (detergente superconcentrato, disinfettante, «usi specifici» specificare funzione d'uso)	Prodotti disinfettanti: indicare n. di registrazione/autorizzazione del Ministero della salute; Prodotti superconcentrati»: indicare la percentuale di sostanza attiva
Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:			
alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati			
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3%			
NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3%			
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-mixilene; muschio di ambretta: 4-ter-butyl-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil- 4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butyl-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4- ter-butyl-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone			
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)			
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)			
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol(*)			
Diazolidinilurea (*)			
Formaldeide			
N-(idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (*)			
(*) Sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.			
FIRMA			
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 2 «Biodegradabilità dei tensioattivi», al punto 4 «Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanze biocide»; al punto 6 «Fragranze»; 7 «Fosforo»; 8 «Detergenti			

superconcentrati e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili»;
9 «Requisito dell'imballaggio».

FIRMA

Si dichiara che il prodotto non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301

FIRMA

Dichiarazione di conformità al criterio 6.2.3, punto b) del D.M. 24.05.2012. Si dichiara che il prodotto detergente superconcentrato/disinfettante/per usi specifici non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o con le indicazioni di pericolo (o una combinazione delle stesse), riportate nel seguito (specificare):

FIRMA

Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all' [art. 59, paragrafo 1, del Regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#), ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta

FIRMA

